



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”, convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101;

VISTO l’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, con cui è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 3, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 con cui sono destinate al rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità risorse complessive pari a 1550 milioni di euro ripartite in 150 milioni di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;

VISTO l’articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 che stabilisce che “*agli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché’ di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma di cui al comma 7*”;

VISTO l’articolo 1, comma 7-bis, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 ed in particolare i periodi da 1 a 3 che stabiliscono che “*fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l’amministrazione centrale titolare dell’intervento. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, nonché per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), punto 1, la revoca è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 con cui, ai fini del monitoraggio degli interventi e ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono stati individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari;

VISTO il comma 2-bis, dell'articolo 1, del citato decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, che, al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia di mobilità in tutto il territorio nazionale, nonché di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni, ha previsto di destinare le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 3, del medesimo decreto-legge alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna in misura pari almeno all'80%;

RITENUTO di utilizzare per il riparto le stesse modalità già impiegate per l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate al potenziamento e all'ammodernamento, nonché ad ulteriori interventi di messa in sicurezza delle ferrovie regionali, destinando almeno l'80% delle somme per i servizi ferroviari delle Regioni del Sud;

CONSIDERATO che, con nota n. 8829 dell'11 dicembre 2020, la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale - oggi Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale - ha chiesto alle Regioni e alle Ferrovie di competenza statale di proporre gli interventi;

CONSIDERATO che il PNRR ha previsto risorse pari a 0,94 miliardi di euro per il "potenziamento delle linee ferroviarie" non gestite da RFI quali la Ferrovia Centrale Umbra (Regione Umbria), Ferrovia Udine Cividale (Regione Friuli Venezia Giulia), la linea ferroviaria gestita da GTT (Regione Piemonte) e le Ferrovie del Sud Est (Regione Puglia);

TENUTO CONTO dell'istruttoria della Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale, svolta sulla base delle proposte delle Regioni e dalle Ferrovie di competenza statale, che ha individuato, come riportato nell'Allegato 1 al presente decreto, gli interventi da ammettere a finanziamento, per un importo complessivo pari a euro 1.550.000.000, di cui l'81 per cento destinato ad interventi sulle linee ferroviarie delle Regioni del Sud;

DATO ATTO che tale istruttoria si è svolta sulla base di criteri di priorità inerenti la domanda di mobilità che caratterizza le ferrovie oggetto di proposta di intervento e la tempistica per la loro realizzazione;

RITENUTO, pertanto, necessario predisporre un piano di riparto delle risorse in argomento tra le Regioni e le Ferrovie di competenza statale, al fine del sollecito utilizzo delle medesime;

CONSIDERATO che le risorse destinate ai sistemi ferroviari ricadenti nelle Regioni del centro-nord non consentono di ammettere immediatamente a contributo interventi presenti sul territorio di tutte le Regioni in argomento;

CONSIDERATO che, in particolare, non si è potuto includere nel riparto alcuni interventi di competenza della Regione Toscana, della Regione Liguria e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

RITENUTO pertanto di rinviare il finanziamento, in via prioritaria, degli interventi di cui al precedente punto, indicati nell'Allegato 2 al presente decreto, al prossimo riparto delle risorse del Fondo investimenti 2021;

RITENUTO opportuno corredare il piano di riparto con un allegato che indichi gli interventi in parola, al fine di considerarli nell'ambito delle istruttorie che saranno attivate per la ripartizione delle ulteriori risorse destinate al potenziamento delle ferrovie regionali;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP";

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

TENUTO CONTO della richiesta della Regione Basilicata in data 16 luglio 2021 – assunta al protocollo della Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale con n. 5735 del 19 luglio 2021 - di sostituire un intervento di armamento sulle Ferrovie Appulo Lucane con tre interventi di pari importo di messa in sicurezza delle medesime ferrovie;

RITENUTO ammissibili a finanziamento gli interventi proposti dalla Regione Basilicata con la richiamata nota del 16 luglio 2021;

VISTO l'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" così come modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 120 del 2020, in materia di Codice Unico di progetto degli investimenti pubblici;

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020;

VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

VISTO in particolare che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, le informazioni necessarie per l'attuazione degli investimenti sono rilevate dalle stazioni appaltanti attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e i sistemi collegati, mentre negli altri casi e comunque per gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza è utilizzata la piattaforma di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria Generale dello Stato e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorità nazionale anticorruzione – ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

VISTA l'intesa della Conferenza Stato-Regione acquisita nella seduta del 4 agosto 2021;

DECRETA

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce le modalità di utilizzo delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026, pari complessivamente a € 1.550.000.000, previste dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.

ARTICOLO 2

(Modalità di ripartizione delle risorse)

1. Le risorse di cui al precedente comma sono destinate alle seguenti tipologie di interventi:
 - ✓ Interventi per la messa in sicurezza delle linee ferroviarie regionali per un importo pari a 454,27 milioni di euro, di cui 394,87 milioni di euro sono stati destinati ad interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie regionali delle Regioni del Sud (circa 87%) e 59,40 milioni di euro per interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie regionali delle Regioni del Centro – Nord (circa 13%);
 - ✓ Interventi per il potenziamento delle linee ferroviarie regionali per un importo pari a 677,32 milioni di euro, di cui 466,32 milioni di euro sono stati destinati ad interventi per il potenziamento delle ferrovie regionali delle Regioni del Sud (circa 69%) e 211,00 milioni di euro per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali delle Regioni del Centro – Nord (circa 31%);
 - ✓ Interventi per potenziamento e il rinnovo del materiale rotabile per un importo pari a 278,41 milioni di euro, di cui 256,74 milioni di euro sono stati destinati al potenziamento e al rinnovo del parco rotabile delle linee ferroviarie Regioni del Sud (circa 92%). Mentre i restati 21,67 milioni di euro sono stati destinati per il medesimo scopo alle ferrovie regionali delle Regioni del Centro – Nord (circa l'8 %);

- ✓ Interventi per il potenziamento delle linee ferroviarie e il contestuale potenziamento e/o rinnovo del parco rotabile: a cui sono state destinate risorse pari a 140 milioni di euro assegnate interamente alle Regioni del Sud.

2. Sono ripartite tra le Regioni del Sud risorse per un importo complessivo pari a 1257,93 milioni di euro e sono ripartite tra le Regioni del Centro – Nord risorse per 292,07 milioni di euro come riportato nella seguente tabella (inserire anno per anno):

Beneficiario	2020 (milioni di euro)	2021 (milioni di euro)	2022 (milioni di euro)	2023 (milioni di euro)	2024 (milioni di euro)	2025 (milioni di euro)	2026 (milioni di euro)	Importo finanziato (milioni di euro)
Tot. Emilia R.	0	5,61	13,47	15,15	14,10	9,28	0,37	58
Tot. Regione Lazio	0	14,81	35,54	39,98	37,20	24,49	0,99	153
Tot. Regione Lombardia	0	5,75	13,80	15,52	14,44	9,51	0,38	59,4
Tot. Regione Veneto	0	2,10	5,03	5,66	5,27	3,47	0,14	21,67
Tot. Regione Abruzzo	0	3,47	8,33	9,37	8,72	5,74	0,23	35,86
Tot. Regione Basilicata	0	4,38	10,51	11,82	11,00	7,24	0,29	45,25
Tot. Regione Calabria	0	27,10	65,03	73,16	68,09	44,82	1,81	280
Tot. Regione Campania	0	52,86	126,86	142,72	132,81	87,43	3,52	546,2
Tot. Regione Puglia	0	8,13	19,50	21,94	20,42	13,44	0,54	83,97
Tot. Regione Sardegna	0	13,55	32,52	36,58	34,04	22,41	0,90	140
Tot. Ferrovia Circumetnea	0	12,26	29,42	33,09	30,80	20,27	0,82	126,65
Totali	0	150	360	405	376,9	248,1	10	1550

3. Gli interventi ammessi a finanziamento, di cui alla ripartizione in argomento, ed il relativo cronoprogramma sono riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.
4. Sono altresì riportati nell'Allegato 2 al presente decreto gli interventi della Regione Toscana, della Regione Liguria, della Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano considerati ammissibili a finanziamento ma non oggetto del riparto di cui al punto precedente.
5. Gli interventi di cui all'Allegato 2 saranno considerati prioritari nell'ambito delle istruttorie che saranno attivate per la ripartizione delle ulteriori risorse del Fondo investimenti 2021.

ARTICOLO 3

(Durata delle procedure di erogazione)

1. Le procedure di erogazione del contributo durano fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e i singoli beneficiari relativamente agli interventi descritti nell'Allegato 1.

2. I rapporti finanziari di cui al comma 1 si intendono, comunque, conclusi con riferimento a tutti gli interventi per la cui esecuzione non sia stata assunta dalla regione o dal soggetto attuatore l'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 4 **(Contributo statale)**

1. L'importo del contributo riconosciuto a ciascun beneficiario per la realizzazione del programma di interventi di cui all'Allegato 1 è riportato all'articolo 2, comma 2, ed è erogato a favore dei singoli beneficiari con le modalità di cui all'articolo 10, a valere sulle risorse del Fondo Complementare, di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c), n. 3 del citato decreto-legge n. 59 del 2021. La quota annua complessiva del contributo erogabile a ciascun beneficiario, non può superare il limite massimo di spesa fissato all'articolo 2 comma 2, fatta salva l'ipotesi di rimodulazione delle assegnazioni nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. Ciascun beneficiario provvede a trasferire le risorse di cui sopra all'eventuale soggetto attuatore con le modalità indicate al successivo articolo 11.
3. Nell'Allegato 1 sono riportati gli importi del contributo riconosciuto ai singoli interventi costituenti il Piano operativo di investimento per ogni beneficiario.
4. Su richiesta motivata del beneficiario gli importi di cui al comma precedente possono essere oggetto di rimodulazione, fermo restando quanto previsto al comma successivo.
5. Su disposizione del beneficiario il soggetto attuatore, al momento dell'utilizzo delle risorse assegnate, è obbligato a garantire il completo finanziamento degli interventi di cui all'Allegato 1 per l'eventuale parte non coperta dal contributo statale e conseguentemente la funzionalità dei medesimi interventi.
6. Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non può essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso.
7. Gli oneri IVA sono ammessi a contributo solo se costituiscono un costo.

ARTICOLO 5 **(Referente del Procedimento)**

1. Ciascun beneficiario comunica al Ministero, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 4, entro 30 giorni dall'emanazione del presente decreto, gli estremi del Referente del Procedimento, responsabile per l'intero Piano Operativo di investimenti di propria competenza, di cui all'Allegato 1.
2. Il referente del procedimento, ai fini dell'attività di monitoraggio e validazione propedeutico all'erogazione delle risorse stanziare, comunica al Ministero entro 45 giorni dall'emanazione del presente decreto, il nominativo del responsabile unico del procedimento, eventualmente del soggetto attuatore, relativo agli interventi di propria competenza riportati nell'Allegato 1.

ARTICOLO 6

(Tempi di attuazione)

1. Ciascun beneficiario, per quanto di competenza, è obbligato ad assumere, entro i termini previsti nell' Allegato 1, direttamente o per il tramite dell'eventuale soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti gli interventi indicati nel medesimo allegato, pena la revoca del contributo di cui al precedente articolo 2.
2. L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta con la stipula da parte del beneficiario o dell'eventuale soggetto attuatore di un atto negoziale che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale degli interventi indicati nell'Allegato 1.
3. Ciascun beneficiario è obbligato a completare, direttamente o per il tramite dell'eventuale soggetto attuatore, gli interventi nel rispetto del relativo cronoprogramma di cui all' Allegato 1.
4. La verifica del rispetto del termine di cui all'Allegato 1 avviene attraverso la data di sottoscrizione del contratto riportata sul sistema SIMOG per il CIG o i CIG corrispondenti. Ai fini del presente decreto non sono ammessi SMART CIG.

ARTICOLO 7

(Verifica dei progetti)

1. Ciascun beneficiario, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 10, ad eccezione dell'anticipazione del 10%, trasmette al Ministero copia del progetto definitivo dell'intervento oggetto di contribuzione.
2. Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato di verifica e validazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'approvazione dell'ente territoriale competente.
3. L'ente beneficiario si impegna, direttamente o per il tramite del soggetto attuatore, a realizzare gli interventi conformemente agli standard tecnici di riferimento e alle relative procedure, con particolare riguardo alle direttive emanate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA).
4. Ciascun beneficiario, mediante perizie, potrà disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera. Ogni eventuale variante in corso d'opera dovrà essere debitamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Le varianti sono trasmesse dal soggetto beneficiario al Ministero corredate da dichiarazione da parte del responsabile del procedimento in merito alla natura delle stesse in relazione a quanto previsto dal citato articolo 149.
6. In caso di eventuali ulteriori oneri che dovessero risultare necessari per la realizzazione di quanto previsto si applica il comma 5 dell'articolo 4.

ARTICOLO 8

(Verifiche)

1. Il Ministero può effettuare mediante propri funzionari verifiche “in loco” a campione sull’adempimento degli obblighi posti a carico dei soggetti beneficiari.
2. Per l’espletamento delle suddette verifiche il beneficiario o l’eventuale soggetto attuatore, assicura tutta l’assistenza necessaria.
3. Tali verifiche non esimono comunque il beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 9

(Collaudo)

1. Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia.
2. Il beneficiario comunicherà l’avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l’intervento previsto dall’Allegato 1 è ultimato e collaudato in ogni sua parte trasmettendo copia conforme del collaudo stesso e del relativo atto di approvazione.
3. Anche ai fini dell’applicazione del disposto di cui al precedente comma 1, almeno uno dei componenti della commissione di collaudo dovrà essere un rappresentante del Ministero.

ARTICOLO 10

(Erogazioni finanziarie)

1. Il contributo di cui all’articolo 2 è erogato al beneficiario, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito di istanza del beneficiario da presentare alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale corredata dalla documentazione contabile probatoria dell’avanzamento dei lavori, con le seguenti modalità:
 - anticipazione del 10% dei contributi assegnati, ad avvenuta registrazione del decreto di riparto da parte dei competenti organi di controllo, indicando nell’istanza redatta secondo l’Allegato 3 i CUP di ciascun intervento ammesso a contributo e gli estremi del conto di tesoreria sul quale effettuare i versamenti;
 - pagamento di ulteriore 10%, pari all’anticipazione ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alla sottoscrizione dell’obbligazione giuridicamente vincolante;
 - pagamenti intermedi per lavori sino al 75% delle spese complessive;
 - saldo del 5% a seguito della domanda di pagamento finale corredata dal certificato di collaudo dell’intervento.

2. I CUP che identificano gli interventi ammessi a finanziamento, a pena nullità dell'atto che lo autorizza, devono essere validi, ai sensi dell'art. 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n.3.
3. I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza del 75% dell'importo complessivamente assegnato per l'intervento, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% dell'importo medesimo ed in modo da consentire al beneficiario di avere disponibilità di cassa pari all'anticipazione del 20%, al fine di evitare ritardi nel pagamento dei SAL che possano comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica.
4. Il beneficiario è obbligato ad assicurare che gli interventi di propria competenza di cui all'Allegato 1 non sono oggetto di altri finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento esplicitate, né ricompresi in progetti già realizzati o in via di realizzazione.
5. Il beneficiario s'impegna a ripetere allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse erogategli in applicazione del presente decreto, relativamente agli interventi per i quali non sia stata assunta, entro il termine indicato nell'Allegato 1, l'obbligazione giuridicamente vincolante.
6. La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente è compiuta dal beneficiario entro 90 giorni dalla scadenza del termine medesimo.
7. Sono considerate ammissibili le spese:
 - assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);
 - effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
 - pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.
8. Il beneficiario si impegna a trasmettere al Ministero tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese di cui sopra.

ARTICOLO 11

(Rapporti tra il beneficiario e l'eventuale soggetto attuatore)

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il beneficiario e l'eventuale soggetto attuatore s'impegnano a regolare i propri rapporti con specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il rispetto del cronoprogramma di cui all'Allegato 1.
2. Il beneficiario si impegna ad assicurare all'eventuale soggetto attuatore un flusso di cassa per ciascun intervento, che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti, utilizzando a tal fine in tutto o in parte l'anticipazione di cui al precedente articolo 10.

ARTICOLO 12
(Vincolo di destinazione)

1. Il materiale rotabile finanziato con il presente decreto è destinato esclusivamente ai servizi ferroviari di trasporto pubblico regionale, almeno fino alla scadenza dell'intera vita tecnica degli stessi. Alla scadenza della vita tecnica come indicato nel DM n. 157/2018, l'eventuale valore residuo relativo alle risorse pubbliche derivante da alienazioni è utilizzato per le medesime finalità del presente decreto. Nel caso in cui per qualsiasi motivo il mezzo di cui trattasi venga distolto anticipatamente dal servizio, dovrà essere restituito il finanziamento incamerato per le quote non ancora imputate, ovvero trasferito tale valore ad un nuovo mezzo sul quale permane il vincolo d'uso.
2. Le opere e gli attrezzaggi finanziati con il presente decreto destinato esclusivamente ai servizi ferroviari di trasporto pubblico regionale.

ARTICOLO 13
(Vincolo di reversibilità)

1. Il materiale rotabile finanziato con il presente decreto è di proprietà della regione assegnataria delle risorse o di soggetto da essa designato di cui all'articolo 2, comma 3, o del nuovo soggetto affidatario del servizio, purché ricorra il vincolo di reversibilità in favore di amministrazione pubblica istituzionalmente competente previo riscatto del valore residuo, fermo restando il subentro dei nuovi affidatari sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9 dell'Allegato A alla deliberazione 11 novembre 2019, n. 154, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.
2. Le opere e gli attrezzaggi finanziati con il presente decreto sono di proprietà dell'ente beneficiario.

ARTICOLO 14
(Economie)

1. Le economie restano nella disponibilità del beneficiario sino al completamento di ciascun intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti, ferme restando le procedure previste dal presente decreto.
2. A seguito del completamento di cui al comma precedente le economie finali, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, sono versate sul conto di tesoreria indicato dal Ministero.

Articolo 15
(Monitoraggio e riduzione degli oneri amministrativi)

1. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, numero 229, ed è effettuato dal soggetto attuatore ovvero dal titolare del CUP. A tal fine i soggetti attuatori classificano, accedendo al citato sistema, gli interventi finanziati sotto la voce: "PNIC – Ferrovie Regionali".

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento o autorizzano l'esecuzione degli interventi, o individuano i soggetti attuatori degli interventi stessi, devono contenere per ciascun intervento, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020.

ARTICOLO 16
(Efficacia)

1. Il presente decreto ha efficacia a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di controllo e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Prof. Enrico Giovannini